

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
PISTE DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO OLIMPICO E DELLO STADIO DEI
MARMÌ PER GLI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA ROMA 2024.**

R.A. 023/23/PN

CIG: 96743305AB

CUP: J84J22000930001

Lettera di invito

Sommario

1. Iscrizione all'Elenco fornitori di Sporte e salute.....	5
2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento.....	6
2.1. <i>Oggetto della gara.....</i>	6
2.2. <i>Importo posto a base di gara.....</i>	7
2.3. <i>Termine esecuzione lavori.....</i>	8
2.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione.....	8
2.5. Piano di sicurezza e coordinamento.....	10
2.6. Criteri Ambientali Minimi.....	10
3. Requisiti richiesti per la partecipazione.....	11
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	17
5. Codice identificativo della gara (CIG).....	17
6. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori.....	17
7. Subappalto.....	17
8. Sopralluogo.....	18
9. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima.....	19
9.1. <i>Utilizzo del Portale fornitori.....</i>	19
9.2. <i>Dotazione tecnica minima.....</i>	21
10. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti.....	23
10.1. <i>Svolgimento della procedura di gara.....</i>	23
10.2. <i>Criterio di aggiudicazione.....</i>	24
11.2.1. <i>Punteggio tecnico.....</i>	25
11.2.2. <i>Punteggio Economico.....</i>	31
10.3. <i>Modalità di supporto.....</i>	31
10.4. <i>Richieste di chiarimento.....</i>	31

11. Modalità di presentazione della documentazione.....	32
12. Soccorso istruttorio	32
13. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line	33
13.1. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione.....	33
13.2. Forma di partecipazione.....	33
13.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.....	33
13.4. Offerta tecnica.....	37
13.5. Offerta economica	39
13.6. Invio della risposta alla RDO on line.....	42
13.7. Ulteriori note.....	42
13.8. Modifiche alla procedura	43
14. Procedura di gara	43
14.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche.....	43
14.2. Verifica di anomalia delle offerte.....	44
14.3. Ulteriori regole o vincoli	45
14.4. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario	47
15. Stipula del contratto.....	54
16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	55
17. Interpello	55
18. Oneri e Tasse	55
19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	56
20. Accesso agli atti.....	56
21. Foro competente e domicilio	56
22. Trattamento dei dati personali	57

Premesse

Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Stazione Appaltante"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia", intende procedere ad una gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle piste di atletica leggera dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi per gli Europei di Atletica leggera Roma 2024.

L'affidamento della gara avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice").

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Stazione Appaltante <https://fornitori.sportosalute.eu> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Codesto operatore economico è invitato, qualora ne abbia interesse, a presentare offerta.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate alla presente lettera di invito.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati:
 - Scadenze;
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A: Domanda di partecipazione;
 - Allegato B: Modulo offerta economica;
 - Allegato C: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- Capitolato speciale d'appalto e relativo allegato integrativo;
- Schema di contratto;

- Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice, i cui elaborati sono elencati nel documento denominato 01.PFI.00.004.PE.00.EE.001.

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

1. Iscrizione all'Elenco fornitori di Sporte e salute

La Stazione Appaltante, al fine di identificare degli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi nell'ambito di procedure di importo fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del Codice, e ad eseguire lavori nel limite di € 1.000.000 oltre IVA¹, ha istituito un proprio Elenco fornitori.

Le Imprese invitate alla presente procedura sono state individuate all'interno dell'Elenco fornitori selezionando quelle qualificate nelle seguenti categorie merceologiche e classi di importo:

- LAV06 - OS6 - FINITURA DI OPERE GENERALI, IV° Classe di importo o superiore.

L'eventuale venir meno dello stato di "Impresa qualificata", alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, costituisce irregolarità essenziale sanabile secondo le modalità stabilite al paragrafo 13 della presente lettera di invito.

La procedura per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco fornitori è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori, all'indirizzo https://fornitori.sportesalute.eu/web/elenco_fornitori.html, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori" – d'ora in poi anche solo "Regolamento per l'iscrizione all'Elenco fornitori") richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

Per richieste chiarimento in merito alla procedura di iscrizione all'Elenco fornitori è possibile, in alternativa:

- contattare il Servizio assistenza Elenchi fornitori/professionisti al numero +39 06 88565638;

¹ Fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge. 11 settembre 2020 n. 120, come modificata dal decreto-legge 77/2021, e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo di € 1.000.000,00, per l'affidamento di lavori, deve intendersi innalzato all'importo della soglia fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del Codice.

- inviare una comunicazione, in forma scritta e in lingua italiana, all'indirizzo elencofornitori@cert.sportesalute.eu

2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento.

2.1. Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento delle piste di atletica dello Stadio Olimpico e Stadio dei Marmi, situati nel Parco del Foro Italico di Roma, agli standard internazionali per gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice.

La European Athletics (EA), la Federazione Europea delle discipline di atletica leggera, nel proprio Consiglio del 10 novembre 2020 ha approvato all'unanimità l'assegnazione alla Città di Roma e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera nell'estate del 2024 dei "Campionati Europei di Atletica Leggera - Roma 2024". Per lo svolgimento di detti Campionati si rende necessario il rifacimento delle piste di atletica dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi ai fini dell'adeguamento di tali impianti alla recente normativa internazionale World Athletics (WA).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del Codice nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, in data 22 settembre 2022, dall'Ing. Manuela Vellani, all'esito della verifica effettuata, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettera c) del Codice, e successivo addendum del 7 novembre 2022.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice, considerato che gli interventi si prospettano analoghi e riconducibili ad attività e processi con omogeneità tecnico operativa, per la necessità di coinvolgere un unico operatore economico specializzato, che provveda simultaneamente alla sistemazione della parte di atletica dei due impianti sportivi, assicurando l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione di detti interventi. Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti anche in ragione della opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa, la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

2.2. Importo posto a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 3.473.209,57+IVA, di cui € 40.440,84+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Pertanto, l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 3.432.768,73, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi € 1.231.793,95, IVA esclusa, calcolati sulla base delle lavorazioni previste dal progetto e valutati nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi, facendo riferimento ai tariffari indicati all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis del Codice. L'importo contrattuale, risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal contratto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

L'appalto verrà finanziato:

1. in relazione ai lavori previsti allo Stadio dei Marmi, con quota parte del contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto i), del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, destinato in favore di Sport e Salute per l'attuazione del Piano strategico di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico, ed assegnato in forza della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934.

2. in relazione ai lavori previsti allo Stadio Olimpico, con quota parte del contributo attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, ed assegnato a Sport e Salute in forza della Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e salute Spa, a copertura delle spese per gli interventi infrastrutturali e di ammodernamento della pista di atletica dello Stadio Olimpico connessi all'organizzazione dei Campionati Europei di Atletica Leggera - Roma 2024, nonché con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

2.3. Termine esecuzione lavori

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è improrogabilmente fissato in 108 giorni non continuativi per lo Stadio Olimpico e in 94 giorni naturali e consecutivi per lo Stadio dei Marmi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori, così come riportato all'art.12 del capitolato speciale d'appalto e nel cronoprogramma allegato al progetto.

Il termine ultimo per l'esecuzione di tutti i lavori dello Stadio Olimpico, finalizzati allo svolgimento dei campionati di atletica 2024, resta fissato improrogabilmente per il 28 marzo 2024; il termine ultimo per il rifacimento della Tribuna Tevere è improrogabilmente fissato per il mese di agosto 2024.

Il termine ultimo per lo svolgimento di tutti i lavori presso lo Stadio dei Marmi resta fissato improrogabilmente per il 15 settembre 2023.

Tutti i lavori relativi allo Stadio Olimpico e allo Stadio dei Marmi saranno subordinati alla programmazione sia degli eventi sportivi sia delle altre manifestazioni che si svolgeranno in tali siti.

In considerazione dell'importanza del rispetto delle tempistiche imposte per l'esecuzione, l'operatore economico concorrente con la sottoscrizione dell'offerta dichiara espressamente di riconoscere la congruità dei termini di ultimazione lavori sopra indicati ed, in generale, della tempistica stabilita dal Cronoprogramma e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta, obbligandosi altresì ad eseguire i lavori secondo le modalità di cui al progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma.

Il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di ciascun termine di ultimazione lavori, determina l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dall'art.16 del capitolato speciale d'appalto.

Non sono previsti rinnovi né opzioni.

2.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, nonché dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) d'ora in poi anche solo "Regolamento" e in conformità all'allegato "A" al predetto

Regolamento, così come modificato dall'art.12 della Legge n.80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, le lavorazioni di cui si compone l'intervento, anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono riconducibili alle seguenti categorie:

n	Lavorazioni	Cat. SOA D.P.R. 207/2010	Classifica	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	% sul totale	Importo €
1	Finiture di opere in materiali plastici	OS6	IV	Prevalente	Subappaltabile in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice	65,00%	€ 2.260.326,08
2	Edifici civili e industriali	OG1	III	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, totalmente subappaltabile	22,00%	766.798,46
3	Impianti elettrici	OS30	II	Scorporabile	SIOS > 10%, a qualificazione obbligatoria, totalmente subappaltabile	13,00%	446.085,03
Totale complessivo compresi Costi Sicurezza						100%	3.473.209,57

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, "a qualificazione obbligatoria", OG1 ed OS30 (SIOS >10%) individuata dal D.M. 248/2016 adottato ai sensi dell'art.89, comma 11, Codice, sono eseguibili direttamente dall'operatore economico solo se in possesso delle relative adeguate qualificazioni.

L'operatore economico concorrente che non possieda in proprio la qualificazione per tali categorie, pena l'esclusione, è tenuto a costituire un R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata o, in alternativa, espressamente dichiarare l'intenzione di subappaltare, in tutto o in parte, le lavorazioni ad impresa qualificata (*c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"*), fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, dovrà possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire anche l'importo di tali categorie.

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto c.d. necessario, da parte dell'operatore economico carente, in tutto o in parte, dei requisiti di partecipazione, non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

- ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 2, del D.M. n.248 del 2016, e tenuto conto dell'interpretazione resa sull'argomento dall'ANAC (Delibera n.6/2017 e n.27/2013), la qualificazione nella categoria OS30, può essere dimostrata in alternativa anche con il possesso della categoria OG11 "*Impianti tecnologici*" per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice, i lavori sugli impianti per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 dovranno essere effettuati da soggetti in possesso di detti requisiti. Il possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008, che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, dovrà essere comprovato dall'operatore economico in fase esecutiva, a pena di risoluzione del contratto. Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste.

2.5. Piano di sicurezza e coordinamento

Tutti gli interventi di cui all'oggetto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto), pertanto, si è proceduto all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2.6. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo sarà realizzato adottando, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui all'Allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", nonché di cui al Decreto del Ministero per la transizione ecologica n.256 del 23 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022.

Soggetti ammessi alla gara

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto ad indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla gara sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha invece facoltà di indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo si applicano, a pena di esclusione, le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice nonché le ulteriori disposizioni:

- vista la natura dell'appalto, che prevede la suddivisione in categoria prevalente e scorporabile, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti;
- il ruolo del mandatario dovrà essere svolto dall'operatore economico invitato alla procedura di gara;
- l'operatore economico mandante non dovrà risultare tra gli operatori economici concorrenti invitati alla procedura di gara e, pertanto, non sono ammessi Raggruppamenti temporanei tra operatori economici invitati singolarmente alla stessa;
- è vietato agli operatori economici concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo;

3. Requisiti richiesti per la partecipazione

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a **pena di esclusione**:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione²;
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori per la categoria merceologica e classe di importo di cui al precedente paragrafo 1, ossia ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

L'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il

² Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto e comprovato nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo; nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno degli operatori economici consorziati.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo:

- l'iscrizione all'Elenco fornitori potrà essere posseduta solo dalla mandataria, in qualità di impresa invitata alla procedura;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa (SOA) di cui alla precedente lettera c):
 - I. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, **di tipo orizzontale**, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, cumulativamente, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario pro quota, in base alla quota di esecuzione a ciascuno di essi affidata e indicata in sede di gara; ciò, in considerazione del fatto che la singola impresa deve essere qualificata ad eseguire la porzione di lavori che ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di impegnarsi a svolgere.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o

consorzata, a condizione che quest'ultima sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- II. nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, **di tipo verticale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, primo periodo e dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, devono essere posseduti dall'impresa che eseguirà i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- III. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti verticali*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nell'ambito dei sub-raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai RTI di tipo orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del medesimo deve coincidere con la mandataria dell'intero raggruppamento che concorre per i lavori.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria diversa dalla prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento concorrente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale o misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 80, comma 4 e dal Decreto MEF del 28 settembre 2022 recante "*Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*" pubblicato sulla GU Serie Generale n.239 del 12 ottobre 2022.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'A.N.A.C., astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del Codice gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;

- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n.6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

A tal fine, codesto operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, punto 3, lett. b) della citata delibera del 27 luglio 2022, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE.

5. Codice identificativo della gara (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: **96743305AB**.

Il contributo dovuto è pari ad € **140,00**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC nella sezione "sezione "Gestione Contributi Gara.

6. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Direttore Procurement.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Ing. Manuela Vellani.

Il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice verrà indicato prima della stipula del contratto.

7. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OS6 dovranno essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in misura prevalente e, dunque, per almeno il 51,00 % dell'importo stesso della categoria, in applicazione di quanto previsto dall'art.105, comma 1, del Codice.

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili, OG1 ed OS30, sono interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'operatore economico, singolo o raggruppato, che intenda fare ricorso al cd "*subappalto necessario*" - perché carente, in tutto o in parte, dei requisiti relativi alle categorie OG1 ed OS30 - è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (nel DGUE (Parte II[^], Sezione D), pena l'esclusione, la volontà di subappaltare le lavorazioni appartenenti a tali categorie ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo delle categorie per le quali non è posseduta la qualificazione.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al contratto sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. c), del Codice, l'operatore economico concorrente deve indicare quali lavori o parti di opere intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dalla sola impresa capogruppo, mentre le imprese mandanti dovranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D), a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria").

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

A norma dell'art 105, primo periodo, comma 8, del Codice l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. Sopralluogo

In virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione della tipologia e della complessità dei lavori da eseguire, l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituiti, GEIE, Aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'Aggregazione in rete o il Consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nella presente lettera di invito.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 13.3.

9. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima

9.1. Utilizzo del Portale fornitori

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione Appaltante, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Stazione Appaltante (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu/>) gestito dalla società Jaggaer (d'ora in poi anche solo "Gestore del sistema").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

L'operatore economico concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

L'arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo dovrà essere l'operatore economico mandatario ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'operatore economico mandatario, anche dalle altri soggetti partecipanti al raggruppamento, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dovrà essere il Consorzio stesso ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dal Consorzio, anche dagli altri soggetti partecipanti al Consorzio stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

9.2. Dotazione tecnica minima

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportosalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Solo per gli operatori economici non residenti in Italia è consentita la presentazione della copia scansionata dei documenti cartacei originali sottoscritti tradizionalmente. In tal caso il documento sottoscritto tradizionalmente dovrà essere accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di presentazione della risposta alla RDO on line. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia del documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall'operatore economico concorrente.

E' onere dell'operatore economico concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna dei consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

10. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti

10.1. Svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara si svolgerà sul Portale fornitori mediante lo strumento della RDO on line.

Per rispondere alla RDO on line è necessario, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente procedura di gara;
- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati");
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" e:

- 1) indicare la forma di partecipazione (impresa singola, Consorzio, RTI);
- 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 13.3.

D. accedere all'area "Risposta tecnica" e inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica di cui al successivo paragrafo 13.4;

E. accedere all'area "Risposta economica", inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 13.5 e ribadire a video la propria offerta;

F. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta domande di partecipazione/offerte presentate con modalità differenti.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica nonché l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area "Risposta economica" della RDO on line costituirà causa di esclusione.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda presentare offerta è invitato, ai fini organizzativi della Stazione Appaltante, a far pervenire telematicamente, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, la propria rinuncia cliccando sul tasto "Rifiuta" della RDO on line.

10.2. Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente ponderazione:

Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
TOTALE (Ptotale)	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per l'offerta tecnica ed economica, sarà posto prima in graduatoria l'operatore economico concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e economica, si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

Per il calcolo dei punteggi Ptotale, PT e PE verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

11.2.1. *Punteggio tecnico*

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	TECNOLOGIA DEL MANTO PRESTAZIONALE: Riferimento articolo "Pavimentazione sportiva per atletica leggera" del capitolato speciale d'appalto.	37	1.1	<u>Performance sportiva nei primi 12 mesi dal completamento dell'installazione</u> Verranno valutati i dati tecnici comprovanti le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti in riferimento alle prestazioni sportive attese in un arco temporale di 12 mesi dal completamento dell'installazione e quindi in occasione della manifestazione sportiva internazionale degli Europei di atletica leggera di Roma 2024.	11		
			1.2	<u>Performance sportiva a medio-lungo termine (12 mesi - 10 anni e oltre)</u> Verranno valutati i dati tecnici comprovanti le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti in riferimento alle prestazioni sportive attese in un arco temporale minimo di 10 anni dal completamento dell'installazione.	11		
			1.3	<u>Durabilità, manutenibilità</u> Verranno valutati i dati tecnici comprovanti le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti in riferimento alla capacità di resistere a stress nelle condizioni di utilizzo definite nell'allegato al piano di uso e manutenzione.	11		
			1.4	<u>Caratteristiche ambientali</u> Verranno valutati i dati tecnici comprovanti le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti in riferimento al contenimento dell'emissione di microplastiche e di composti volatili, del contenuto di materie riciclate e rinnovabili.	4		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
2	COMPETENZA ED ESPERIENZA DELL'OFFERENTE	19	<p><u>Realizzazione di lavori analoghi – manti prestazionali atletica leggera</u> Verrà valutata la realizzazione di lavori analoghi mediante la presentazione di certificati di omologazione rilasciati dalla FIDAL, o analoga certificazione internazionale, per impianti eseguiti di atletica leggera. L'impresa concorrente dovrà presentare massimo n.10 certificati di omologazione ottenuti negli ultimi 10 anni ed i relativi risultati di laboratorio eseguiti in conformità a quanto indicato nella "Circolare Impianti FIDAL 2019 o precedenti – Norme per la realizzazione degli impianti di atletica leggera" (controlli di carattere geometrico, drenaggio, resistenza a trazione ed allungamento percentuale a rottura, resistenza all'attrito, riduzione della forza e deformazione verticale). La tecnologia riportata nei certificati dovrà essere conforme a quanto proposto al criterio numero 1. Verranno valutati il numero dei certificati prodotti con le caratteristiche sopra descritte.</p>			<p>N. 3 certificati Punti: 3</p> <p>N.5 certificati Punti: 5</p> <p>N. 8 certificati Punti: 8</p> <p>N.10 certificati Punti: 10</p>
			<p><u>Realizzazione di lavori analoghi – tribune impianti sportivi</u> Verrà valutata l'esperienza nella realizzazione e/o trasformazione di tribune di impianti sportivi. L'offerente dovrà presentare sino a tre realizzazioni direttamente effettuate di caratteristiche analoghe a quanto previsto in progetto.</p>	4		
			<p><u>Organizzazione, qualifica ed esperienza del personale.</u> Verrà valutata l'adeguatezza del gruppo di lavoro in termini di competenze, qualificazione professionale, e pregressa esperienza nello specifico settore delle piste di atletica. L'impresa concorrente dovrà indicare esclusivamente n.3 nominativi di personale in forza all'impresa come socio, dipendente. Altresi, saranno valutate in particolare la professionalità, la specializzazione e le esperienze analoghe delle risorse umane che saranno impiegate nella struttura fissa di cantiere (direzione cantiere e operai specializzati).</p>	3		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
		2.4	<p><u>Mezzi ed attrezzature utilizzate</u> L'impresa concorrente dovrà indicare almeno n.1 e massimo n.3 mezzi/attrezzature di sua proprietà specifiche per la realizzazione della tecnologia di manto proposta, da utilizzare per l'esecuzione degli interventi. Verrà attribuito un punteggio in merito alla quantità, tipologia ed età delle attrezzature, preferibilmente, di proprietà.</p>	2		
3	<p>SISTEMA ORGANIZZATIVO E METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare la propria proposta organizzativa delle diverse fasi lavorative individuate dal cronoprogramma di progetto.</p> <p>Dovranno essere rappresentate le tecniche esecutive, le misure logistiche, numero e specifiche delle squadre di lavoro (numero, livelli, mansioni).</p> <p>Verranno positivamente valutate tutte le proposte volte a migliorare, ottimizzare e ridurre, rispetto al progetto a base di gara, l'impatto dei lavori rispetto alla programmazione degli eventi (rif. Calendario eventi)</p>	4		4		
4	<p>GARANZIE SUI PRODOTTI FORNITI E SULLE LAVORAZIONI</p> <p>Estensione della garanzia dei prodotti e delle lavorazioni oltre ai valori minimi di legge.</p> <p>Il Concorrente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare polizza assicurativa, di durata pari al periodo di garanzia offerto, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, come stabilito dal comma 7, art.103 del Codice.</p> <p>L'importo garantito dovrà essere pari al 100% del valore delle opere della categoria OS6 dell'attuale appalto maggiorato di 150 mila euro (stima dei costi per la rimozione e lo smaltimento eseguiti con differente appalto).</p> <p>Le polizze dovranno tenere espressamente conto delle modalità di utilizzo definite nell'allegato al piano di uso e manutenzione e di quanto specificato all'articolo 45 del capitolato speciale d'appalto.</p>	10				<p>Estensione fino a 5 anni</p> <p><u>Punti 3</u></p> <p>Estensione fino a 10 anni</p> <p><u>Punti 10</u></p>
	Totale	70		50		20

Ogni criterio o, laddove previsto, sub-criterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

Gli eventuali sub-criteri verranno, pertanto, valutati separatamente. Non è prevista alcuna riparametrizzazione finale al punteggio complessivo del criterio.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie.

In tal caso il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun operatore economico concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli operatori economici concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

All'operatore economico concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel

caso in cui, con la media effettuata, nessun operatore economico concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno all'Impresa concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Eccellente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	1
<p>Ottimo</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,90
<p>Molto Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p>Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p>Discreto</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60
<p>Sufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Parzialmente adeguato</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40
<p>Insufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,20
<p>Non valutabile</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, oppure con assegnazione predeterminata in forma tabellare esplicita.

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici per ciascuna Impresa concorrente secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum n [P_{tn} * C_{ni}]$$

dove

- **PT_i** = punteggio tecnico assegnato all'operatore economico concorrente i-esimo;
- **n** = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- **P_{tn}** = punteggio tecnico attribuito al criterio di valutazione n-esimo;

- **Cni** = coefficiente della prestazione dell'offerta dell'operatore economico concorrente i-esimo rispetto al criterio di valutazione n-esimo variabile tra zero e uno;
- **Σn** = sommatoria.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo operatore economico concorrente.

11.2.2. Punteggio Economico

I punteggi relativi all'offerta economica, per ciascun operatore economico concorrente, verranno assegnati in base alla formula di seguito indicata:

PEi =

- per $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia}) * \text{Punteggio economico massimo}$;
- per $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]] * \text{Punteggio economico massimo}$

dove:

- R_i = valore offerto (ribasso) dall'operatore economico concorrente i-esimo;
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- X = oppure 0,85;
- R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

10.3. Modalità di supporto

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;
- utilizzare il web form "Richiedi assistenza on line" presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

10.4. Richieste di chiarimento

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine indicato nel documento "**Scadenze**", in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell'apposita area "Messaggi ricevuti" della RDO on line senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

All'operatore economico invitato perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

11. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi. Per gli operatori economici non residenti in Italia resta valido quanto stabilito al precedente paragrafo 9.2 (parte in grassetto);
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) dovranno essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singole o consorziate, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

E' consentito presentare in lingua inglese le eventuali certificazioni di qualità.

Gli allegati alla presente lettera di invito sono editabili. Le Imprese concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

12. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, l'operatore economico concorrente verrà invitata a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Ove l'operatore economico concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso in cui il l'operatore economico concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà alla sua esclusione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che l'operatore economico concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo

al procedimento definito nel menzionato articolo 80, comma 12, e ne dà comunicazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Le richieste di soccorso istruttorio verranno formalizzate dalla Stazione appaltante utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

13. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line

13.1. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta tecnica ed economica dovranno pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (**termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazioni/offerte**), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

13.2. Forma di partecipazione

All'interno dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Operatore economico singolo, Raggruppamento temporaneo, Consorzio).

Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell'Allegato A alla presente lettera di invito.

13.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- A. Allegato A "Domanda di partecipazione"**, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;

B. "DGUE", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, redatto utilizzando il modulo Allegato, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Il dichiarante dovrà presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico concorrente.

Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti evidenziate in celeste (se pertinenti).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dal Decreto semplificazioni, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuno dei consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice si rimanda al Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017.

In caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

Il DGUE predisposto dalla Stazione appaltate recepisce tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del documento in lingua italiana;

- C. Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo**, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 6.

La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 6.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nel sistema la ricevuta del pagamento.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;

D. Certificato (Allegato C) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

E. Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

F. Copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e, nei casi previsti dalla normativa, l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

G. Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, **Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente** del Consorzio con indicazione delle imprese consorziate

L'atto costitutivo del Consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno delle singole Imprese facenti parte del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le Imprese consorziate. Qualora l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

H. (Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno dei singoli operatori economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra i soggetti raggruppati. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula;

I. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio FVOE.

La mancata registrazione presso il servizio FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La

Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste; pertanto, la mancata registrazione al servizio FVOE così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione.

13.4. Offerta tecnica

Nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti costituenti l'"Offerta tecnica":

- A. [A pena di esclusione] Relazione tecnica, resa e sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
- **CRITERIO 1 - TECNOLOGIA DEL MANTO PRESTAZIONALE**
 - **Sub-criterio 1.1 - Performance sportiva nei primi 12 mesi dal completamento dell'installazione**
 - **Sub-criterio 1.2 - Performance sportiva a medio-lungo termine (12 mesi - 10 anni e oltre)**
 - **Sub-criterio 1.3 - Durabilità, manutenibilità**
 - **Sub-criterio 1.4 - Caratteristiche ambientali**
 - **CRITERIO 2 - COMPETENZA ED ESPERIENZA DELL'OFFERENTE**
 - **Sub-criterio 2.1 - Realizzazione di lavori analoghi – Manti prestazionali atletica leggera**
 - **Sub-criterio 2.2 - Realizzazione di lavori analoghi – Tribune impianti sportivi**
 - **Sub-criterio 2.3 - Organizzazione, qualifica ed esperienza del personale**
 - **Sub-criterio 2.4 - Mezzi ed attrezzature utilizzate**
 - **CRITERIO 3 - SISTEMA ORGANIZZATIVO E METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**
 - **CRITERIO 4 - GARANZIE SUI PRODOTTI FORNITI E SULLE LAVORAZIONI**

La Relazione tecnica deve, pertanto, essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata di ciascuno degli elementi oggetto di valutazione riportati al precedente paragrafo 11.2.1, strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione.

Dovrà consentire alla Commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al precedente paragrafo 11.2.1.

La Relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di **30** facciate (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "Arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta e dovrà contenere almeno gli elementi sopra indicati.

Dovrà, altresì, essere prodotta attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Nel numero totale delle facciate sopra indicato non rientrano la copertina, l'indice, i Curricula, gli elaborati grafici, le schede tecniche e le certificazioni dei prodotti proposti.

Le eventuali migliorie proposte nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere supportate da elaborati progettuali, anche grafici in formato A3 nel numero massimo di 3. Possono, altresì, essere allegati certificati di qualità e schede tecniche di quanto proposto.

Nei casi di offerte migliorative valutate positivamente, l'offerente risultato aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire i lavori comprensivi della miglioria, al prezzo offerto, ponendo in essere quanto necessario per la realizzazione della stessa, a sue spese, senza che questo sia qualificabile in termini di variante in corso d'opera di cui all'art. 106 del Codice.

Per ogni miglioria proposta in sostituzione di quanto definito a progetto dovrà, altresì, essere prodotta prima dell'inizio delle lavorazioni una dichiarazione, a contenuto negoziale, di impegno a realizzare l'elemento proposto così come rappresentato nella documentazione presentata e che la miglioria è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto esecutivo, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti in progetto non comporta l'esclusione, ma la mancata assegnazione di punteggio. In ogni caso, i requisiti minimi dovranno essere rispettati in fase di esecuzione, secondo la documentazione posta a base di gara.

Le eventuali migliorie proposte non dovranno modificare e/o alterare l'impostazione progettuale nei suoi aspetti essenziali, né stravolgerne finalità e contenuti. In ogni caso, dovranno essere sviluppate nel rispetto delle norme tecniche applicabili, essere tali da garantire l'efficienza del progetto e la salvaguardia delle esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali, e consentire la valutazione della loro fattibilità ed il riconoscimento dei vantaggi da esse derivanti.

L'operatore economico concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle eventuali migliorie offerte, se recepite dalla

Stazione appaltante, in modo conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti.

Le migliorie proposte contenute nell'Offerta tecnica, qualora valutate positivamente e accettate dalla Stazione Appaltante, costituiscono un obbligo contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale.

Le proposte tecniche relative a migliorie o integrazioni al progetto esecutivo non comportano e non possono comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione. Pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta invariabile rispetto all'offerta tecnica e, quindi, il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le eventuali migliorie proposte nell'offerta tecnica.

Nella Documentazione tecnica non devono essere riportate, pena l'esclusione dalla procedura di gara, quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.

L'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituendo, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico mandatario;
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio.

13.5. Offerta economica

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) [A pena di esclusione] Allegato B “Modulo offerta economica” reso e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente, contenente l’indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- A.** ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull’importo forfetario posto a base di gara di € 3.432.768,73+IVA, nonché valevole sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell’impresa per l’esecuzione di eventuali opere in economia, nonché sui nuovi prezzi.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell’inserimento del ribasso unico % sul modulo di offerta, verrà calcolato automaticamente l’importo complessivo, derivante dall’applicazione del ribasso di cui al precedente punto all’importo complessivo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

In ciascuna operazione di calcolo all’interno del Modulo offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all’unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

TUTTI I VALORI OFFERTI DOVRANNO INTENDERSI AL NETTO DELL’IVA E DI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE

Non è ammessa, a pena di esclusione, l’indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

- B.** Propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (fino alla seconda cifra decimale), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in oggetto.

Si precisa che tali costi/oneri non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l’esclusione dalla gara dell’operatore economico.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

Si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modulo di Offerta Economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modulo di offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo di offerta economica.

L'operatore economico concorrente dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica e di gara relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della formulazione di un'offerta consapevole.

L'operatore economico concorrente prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi dell'articolo dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice e che, quindi, resta a suo carico l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera.

Prima della formulazione dell'offerta, l'operatore economico ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta formulata si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di quelli necessari per la corretta esecuzione delle migliorie inserite nella propria offerta tecnica. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà, pertanto, essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il corrispettivo contrattuale includerà ogni costo.

Il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, viene determinato a proprio rischio dal Concorrente stesso in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto dall'art.13 dello Schema di contratto.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Raggruppamento;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico mandatario.
- nel caso di partecipazione come Consorzio ordinario costituendo, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio.

13.6. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché la documentazione relativa all'offerta tecnica ed economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

13.7. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione Appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta alla RDO on line, l'operatore economico concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

13.8. Modifiche alla procedura

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare, ove fossero necessarie, eventuali rettifiche e/o integrazioni ai documenti messi a disposizione degli operatori economici ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, all'operatore economico invitato perverrà una comunicazione (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto invitato prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e, comunque, l'invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta tecnica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante.

14. Procedura di gara

14.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto.

Per la valutazione delle offerte verrà nominata una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto da un Seggio di gara.

Tutte le attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice verranno svolte in seduta riservata come di seguito descritto.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

Il Seggio di gara procederà, accedendo al sistema, all'apertura e verifica dei documenti presentati da ciascuna operatore economico concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte tecniche, alla valutazione delle stesse e all'attribuzione dei punteggi tecnici.

Prima dell'apertura delle offerte economiche verrà inviata, a tutte gli operatori economici concorrenti, una comunicazione (utilizzando la messaggistica della RDO on line) contenente:

- l'elenco delle imprese ammesse;
- punteggi tecnici assegnati a ciascun operatore economico.

Completato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi economici e totali ed a determinare la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che procede alla verifica dell'anomalia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

14.2. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

L'operatore economico concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede all'operatore economico concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14.3. Ulteriori regole o vincoli

Saranno escluse dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura/del servizio specificate nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di fornitura/del servizio stabilite nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non rispettano i documenti di gara;
- f) (Nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di verifica dell'anomalia) offerte giudicate anormalmente basse.

Saranno altresì escluse dalla gara gli operatori economici concorrenti:

- a) che presentino offerte in relazione alle quali si ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- c) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m del Codice);

- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lettera c) del Codice;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che gli operatori economici concorrenti (ivi compresa l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità a tutti gli operatori economici invitati attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso agli operatori economici concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di avviare con l'operatore economico concorrente risultato prima in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincolerà l'operatore economico concorrente per un periodo minimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

L'offerta presentata non è impegnativa per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente risultato miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle

competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico dell'operatore economico concorrente.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del TFUE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione Appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n.1 del 10/01/2008.

14.4. Aggiudicazione e adempimenti per l'operatore economico aggiudicatario

Concluse le attività di cui al precedente paragrafo 15.1 la Stazione Appaltante procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la seguente documentazione:

- 1) [Per i Raggruppamenti temporanei] Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, nel quale sia specificato il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra gli operatori economici raggruppati.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2-bis, del Codice.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Ove la Stazione Appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 30 e 76 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuta a far pervenire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- 1) A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
 - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n. 29, ed assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'operatore economico aggiudicatario sia in possesso.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto:

- i. del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- ii. del 50% per gli operatori economici che siano microimprese, piccole e medio imprese come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016 (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i);
- iii. del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- iv. del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- v. del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini della riduzione della garanzia, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire nel sistema:

- copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte indicate all'art. 93, comma 7, del Codice;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i Raggruppamenti temporanei di Imprese, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 103 del Codice.

2) Idonee coperture assicurative per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:

2.1. polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, che copra la Stazione Appaltante:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del MISE del 16 settembre 2022, n.193 e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

Detta polizza dev'essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, riportare la sottoscrizione attestante i poteri del firmatario e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'operatore economico

aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà, pertanto, a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- 2.2.** polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le Coperture assicurative di cui sopra dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;

- in caso Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale, da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso.
- 3) [solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara] dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- 4) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis e art 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter.

15. Stipula del contratto

L'affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Al riguardo si fa presente che potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni).

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

16. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

17. Interpello

La Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del Codice.

18. Oneri e Tasse

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se

previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo prima della stipula del contratto.

19. Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante

20. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

21. Foro competente e domicilio

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'espletamento della gara, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Per le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all'Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'operatore economico aggiudicatario, al domicilio eletto.

L'operatore economico con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

22. Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli

